

Codice A1419A

D.D. 22 aprile 2021, n. 565

L. n. 383/2000 e L.R. n. 7/2006 e s.m.i. Cancellazione dalla sezione provinciale di Biella del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, dell'Associazione "Lo Scigno" con sede legale nel Comune di Biella - C.F. 90056970024.



ATTO DD 565/A1419A/2021

DEL 22/04/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale

OGGETTO: L. n. 383/2000 e L.R. n. 7/2006 e s.m.i. Cancellazione dalla sezione provinciale di Biella del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, dell'Associazione "Lo Scigno" con sede legale nel Comune di Biella – C.F. 90056970024.

Visti:

- la legge 7 dicembre 2000 n. 383 recante "Disciplina delle Associazioni di promozione sociale" che, tra l'altro, prevede l'istituzione di registri su scala regionale e provinciale cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della medesima legge, che svolgono attività, rispettivamente, in ambito regionale o provinciale;
- la L.R. 7 febbraio 2006, n. 7 e s.m.i. che istituisce il Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale della Regione Piemonte, il quale si articola in una Sezione regionale e in otto Sezioni provinciali demandando ad un successivo provvedimento provinciale la disciplina dei procedimenti relativi alla sezione di competenza;
- il Regolamento d'esecuzione previsto dall'articolo 8 della l.r. 7/2006, emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 12 giugno 2006, n. 5/R;
- la Circolare regionale n. 3/CLT del 20 novembre 2006, recante "Indirizzi operativi sulla gestione del Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito dalla l.r. 7/2006, e disciplinato dal Regolamento di cui al DPGR n. 5/R del 12 giugno 2006;
- la LR 29.10.2015 n.23, con la quale è stato definito il riordino delle funzioni amministrative

conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) ed in particolare l'art. 8, comma 1, che prevede la riallocazione in capo alla Regione delle competenze in materia di Associazioni di promozione sociale (allegato A);

- la DGR n.1-2692 del 23.12.2015, che ha fissato, ai sensi dell'art. 11 della stessa legge regionale, la decorrenza dell'esercizio delle funzioni a partire dal 1° gennaio 2016;

Dato atto che l'Accordo adottato in applicazione dell'art.10, commi 1 e 6, della LR 23/2015, di cui alla citata DGR n.1-2692 del 23.12.2015, prevede l'impegno della Regione, della Città metropolitana e delle province a garantire la continuità dei servizi rivolti alle persone e alle imprese per tutto il periodo transitorio necessario alla piena attuazione del nuovo assetto istituzionale ed organizzativo della Regione, continuando ad applicare, per il tempo strettamente necessario ad adottare una nuova disciplina regionale, le attuali disposizioni e procedure promananti da norme regolamentari provinciali

Visto il Dlgs. 3/7/2017 n. 117 "Codice del Terzo settore a norma dell'articolo 1 comma 2, lettera b) della legge 6/6/2016 n. 106" il quale prevede che dal 3/8/2017 è in vigore il nuovo codice del Terzo Settore.

Tenuto conto che il disposto di cui all'art. 101 commi 2 e 3 in base ai quali, *"fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti..." nei relativi registri..... e..." il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale ...nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del terzo settore attraverso la loro iscrizione a uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore."*

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 2365 in data 30/08/2010 la provincia di Biella aveva provveduto ad iscrivere al registro provinciale di Biella delle APS l'associazione 'Clara Castelli per la psicologia steneiriana - waldorf' che ha successivamente cambiato la denominazione sociale in 'Lo scrigno' ;

Verificato che l'associazione in parola non ha adempiuto agli obblighi connessi all'iscrizione al Registro delle APS, poiché non ha inviato la documentazione relativa alla revisione biennale;

Preso atto che gli uffici hanno provveduto all'invio di formale diffida con lettera raccomandata prot. 29581 del 22/09/2020 e che il termine per la giacenza e la regolarizzazione è decorso senza che dall'associazione pervenisse alcuna notizia;

Visto l'art. 7, comma 5 della L.R. 7/2006 che prevede in modo esplicito i casi di cancellazione dal Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale e considerato che, in base all'istruttoria compiuta dagli uffici, ricorrono gli estremi per la cancellazione ai sensi degli art. 7, comma 3 e comma 5 lett. b) della LR 7/2006;

Dato atto che la Giunta regionale con propria deliberazione n. 2-13341 del 22 febbraio 2010 ha individuato nella Direzione regionale "Politiche sociali e politiche per la famiglia", ora Direzione "Sanità e Welfare" la Struttura competente in materia di "Associazionismo di promozione sociale".

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1 – 4046 del 17.10.2016;

Ricordato che nelle more dell'entrata in vigore del Registro unico del Terzo Settore – d.lgs. 117/2017 - si applica la normativa previgente;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro e alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare: art. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità, art. 14 "indirizzo politico - amministrativo", art. 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali";
- la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare: art.17 "Attribuzioni dei dirigenti" e art. 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi";
- la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e la corrispondente legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- la legge statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte), in particolare: art. 95 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità" e art. 96 "Ruolo organico del personale regionale";

DETERMINA

- di cancellare dalla sezione provinciale di Biella del Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale, l'Associazione "Lo Scrigno" con sede legale nel Comune di Biella – C.F. 90056970024;
- di dare atto che la cancellazione comporta la perdita dei benefici derivanti dall'iscrizione al registro regionale delle associazioni di promozione sociale;
- di dare altresì atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e ai sensi dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale)
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio